

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1224-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Sanità

(V. Stampato Camera n. 2179)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° marzo 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo principale di questa Convenzione è quello di armonizzare, e quindi di semplificare, il numero e la qualità dei controlli delle merci alle frontiere mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure e delle loro modalità di applicazione.

Per quanto riguarda il nostro Paese va ricordato che, poichè, per effetto dell'articolo 15, alle frontiere interne della Comunità sarà applicata la legislazione comunitaria, la sola frontiera terrestre « esterna » a tutti gli

effetti interessata da questo accordo resta quella jugoslava.

Comunque, la Convenzione sarà certamente di aiuto per il commercio internazionale e faciliterà la comprensione e l'andamento del lavoro tra i diversi servizi che operano a contatto lungo le linee di confine ed è per questo che la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

VELLA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 della convenzione stessa.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.